



CITTA' DI TORINO

PROP 16309 / 2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU FOTOGRAFIE, FILMATI E REGISTRAZIONI.

Il Consigliere Silvio Viale

Premesso che

- il vigente ordinamento conferisce al consiglio comunale autonomia funzionale e organizzativa (art. 38, comma 3, Tuel) entro la quale si riconduce la potestà di regolare, con apposite norme, ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea, tra cui anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all'attività di verbalizzazione del segretario comunale che da parte dei consiglieri e delle consigliere, degli organi di informazione e dei cittadini e delle cittadine che assistono alle sedute pubbliche;
- le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale da parte di giornalisti e giornaliste, fotoreporter e operatori e operatrici di testate giornalistiche, emittenti televisive, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli interessati e delle interessate, ai sensi del titolo XII, capo I del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e nel rispetto del Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all'art.139 del d.lgs.196/2003, restando in capo a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti televisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine;
- lo Statuto della Città di Torino proclama che le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, per cui non esisterebbe una tutela dell'immagine del singolo consigliere e della singola consigliera quando la discussione si appresta ad essere di natura squisitamente pubblica (*rectius* di interesse pubblico), pur interessando direttamente la posizione personale di una persona individuata o facilmente individuabile;
- il consigliere e la consigliera esercitando la funzione assegnatagli dalla legge diventa personaggio "pubblico", per cui il normale diritto alla c.d. *privacy* resta attenuato, essendo cedevole rispetto al concorrente diritto dei cittadini e delle cittadine di essere informati dell'attività dei consiglieri e delle consigliere elette, compresi il loro comportamento durante le sedute, che deve essere ispirato al decoro;
- durante le adunanze del Consiglio Comunale, i partecipanti e le partecipanti devono vestire in modo consono alla dignità dell'assemblea, e mantenere un contegno corretto e tale da garantire l'esercizio delle funzioni del Consiglio nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.
- la discussione pubblica non è riconducibile al il singolo oratoreo alla singola oratrice, durante il

loro intervento, ma riguarda il contesto in cui si svolge, compresa la presenza o l'assenza dei consiglieri e delle consigliere;

- la definizione di postazioni fisse per gli operatori e le operatrici delle Tv e della stampa discrimina i consiglieri e le consigliere a secondo del posto occupato nella sala di riunione;
- l'attuale regolamento del regolamento del Consiglio Comunale non vieta esplicitamente ai consiglieri e alle consigliere di effettuare fotografie durante la seduta;
- un divieto potrebbe argomentarsi solo in presenza di una seduta segreta;
- l'evoluzione tecnologica e culturale fa dell'immagine un elemento fondamentale della comunicazione, per cui una limitazione eccessiva comporterebbe la lesione di un diritto di informazione reale e trasparente delle sedute pubbliche e dei comportamenti dei consiglieri e delle consigliere verso i cittadini e le cittadine;
- la partecipazione dei dipendenti e delle diprendenti a sedute pubbliche implica l'assenso alla ripresa a meno di comunicazione esplicite alla presidenza del Consiglio Comunale, che non possono comunque ledere il diritto di cronaca e di trasparenza dello svolgimento delle sedute;
- la partecipazione del pubblico in una seduta pubblica implica la pubblicità come elemento informativo verso i cittadini e le cittadine, non potendo considerarsi una partecipazione segreta o segretata alla cittadinanza;

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI MODIFICARE IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE COME SEGUE:

- Articolo 31, comma 5, eliminare "E' vietata ogni altra attività privata di registrazione sotto forma di audio e video delle medesime adunanze, salvo l'ipotesi prevista al successivo articolo 32 ter." e "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32 bis.";
- Articolo 31, comma 6, eliminare l'intero comma;
- Articolo 31, comma 7, eliminare l'intero comma;
- Articolo 31, comma 8, sostituire l'intero comma con "Gli operatori professionali di emittenti radiofoniche e televisive e gli operatori accreditati dai gruppi consiliari possono effettuare riprese audiovisive o fotografie dalle posizioni autorizzate dalla presidenza al fine di riprendere equamente i consiglieri e le consigliere";
- Articolo 31, comma 9, eliminare "Al tal fine è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso ed all'interno della sala.";
- Articolo 31, comma 10, eliminare l'intero comma;
- Articolo 31, comma 12, eliminare l'intero comma;
- Articolo 32, comma 2, eliminare l'intero comma;
- Articolo 32, comma 5, eliminare "E' vietata ogni altra attività privata di registrazione sotto forma di audio e video delle medesime adunanze, salvo l'ipotesi prevista al successivo articolo 32 ter." e "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32 bis.";
- Articolo 32, comma 6, eliminare "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32 bis.";
- Articolo 32, comma 7, eliminare l'intero comma;
- Articolo 32, comma 8, sostituire l'intero comma con "Gli operatori professionali di emittenti radiofoniche e televisive e gli operatori accreditati dai gruppi consiliari possono effettuare riprese audiovisive o fotografie dalle posizioni autorizzate dalla presidenza al fine di riprendere equamente i consiglieri e le consigliere";

- Articolo 32, comma 9, eliminare “Al tal fine è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso ed all'interno della sala.”
- Articolo 32, comma 10, eliminare l'intero comma;
- Articolo 32, comma 12, eliminare l'intero comma;
- Articolo 32 bis, eliminare l'intero articolo;
- Articolo 32 ter, eliminare l'intero articolo;
- Articolo 103, comma 1, alla riga 2 eliminare “fotografare.”;
- Articolo 105, comma 4, sostituire l'intero comma con “L'utilizzo del cellulare o di qualsiasi altra apparecchiatura per registrare o filmare l'adunanza è consentito esclusivamente secondo quanto previsto dagli articoli 32.”.

06/06/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Silvio Viale